

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1341

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARINELLO

Norme per l'ingresso temporaneo dei beni culturali in Italia
e istituzione del registro nazionale dei beni culturali

Presentata il 17 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha due obiettivi precisi: *a)* arrestare il flusso migratorio verso l'estero dei beni culturali esistenti in Italia e, quindi, invertire tale tendenza; *b)* avviare l'indispensabile censimento dei beni mobili privati di interesse culturale, in modo semplice ed efficace dando ordine ad una materia che necessita di regole tanto precise quanto eque. L'iscrizione obbligatoria per i beni temporaneamente importati e l'iscrizione facoltativa per quelli già esistenti in Italia nel registro nazionale dei beni culturali porterà alla costituzione di un nucleo di beni culturali registrati, il cui regime giuridico è assimilabile a quello degli altri beni mobili registrati. Si verrà a costituire per entrambe le categorie di beni culturali, importati e nazionali, un

corpus, che si presume in continua crescita, di beni di proprietà privata prima non noti ed ora censiti e controllabili.

È ovvio che chi vorrà iscrivere i suoi beni in un pubblico registro avrà rinunciato all'attuale situazione di semiclandestinità in cui si trovano oggi tendenzialmente costretti i proprietari di beni culturali, in difetto di una legislazione volta a pubblicare i medesimi beni, tutelandone al contempo la proprietà. I tempi medio lunghi, previsti per la durata dell'importazione dei beni culturali, sono stabiliti al fine di consentire una loro ampia fruibilità e predisporre gli importatori ad un rientro di molti di loro nell'ambito del territorio e delle leggi nazionali. Non deve, inoltre, essere sottovalutato il fatto che molti cittadini

italiani hanno già acquistato o acquisterranno fuori dall'Italia beni culturali che verrebbero importati invece di rimanere per sempre all'estero a causa dell'attuale regime proibizionistico che crea difficoltà non trascurabili a qualsiasi tipo di importazione. Va considerato che i collezionisti italiani hanno dato prova di impegno, serietà ed interesse culturale im-

portando da tutto il mondo quei beni culturali per i quali non esistono sostanziali restrizioni. La creazione del registro nazionale dei beni culturali, infine, avvierebbe finalmente la mappatura dei beni culturali mobili di proprietà privata la cui esigenza è ormai chiara a tutti ed è oggi agevolmente realizzabile anche grazie ai supporti informatici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È consentita l'importazione temporanea in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo dei beni indicati dall'articolo 65 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per un periodo non superiore a dieci anni, con possibilità di rinnovarlo alla scadenza sino a cinque volte, sempre che siano garantite la sicurezza e l'integrità dei beni stessi.

2. La mancata riesportazione o il mancato rinnovo della importazione temporanea determinano il definitivo assoggettamento del bene culturale alla normativa vigente in materia di beni culturali.

3. I beni esistenti in Italia possono essere iscritti nel registro nazionale dei beni culturali di cui all'articolo 4.

ART. 2.

1. I beni di cui all'articolo 1, sono identificati secondo le seguenti modalità:

a) da una doppia scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, redatta in due originali che indichino il numero di codice fiscale della persona fisica o giuridica che intende importare il bene, seguito dalla sigla « BB. CC. » e da un numero progressivo che è attribuito dallo stesso importatore, ad iniziare dal numero 1;

b) da due fotografie, una per il « recto » e l'altra per il « verso » dell'oggetto, al fine di consentirne una precisa identificazione visiva, che sono applicate su entrambe le schede;

c) da una breve descrizione dell'oggetto, delle sue dimensioni e delle principali caratteristiche e, ove possibile, della sua provenienza, delle eventuali pubblica-

zioni che lo riguardano e di eventuali vincoli che gravano su di esso;

d) dei dati anagrafici del titolare della scheda e della sua sottoscrizione;

e) della indicazione della eventuale data di riesportazione del bene culturale nel Paese dal quale è stato importato.

ART. 3.

1. La doppia scheda di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2, deve essere redatta dall'interessato e presentata all'ufficio doganale competente per le importazioni, che ne invia una copia alla sovrintendenza per i beni culturali della regione Lazio per la annotazione, entro quindici giorni, nel registro nazionale dei beni culturali di cui all'articolo 4, e ne restituisce al momento della consegna una copia al proprietario.

2. La annotazione nel registro nazionale dei beni culturali è giuridicamente equiparata alla annotazione nei pubblici registri vigente per i beni mobili registrati.

ART. 4.

1. Presso la sovrintendenza per i beni culturali della regione Lazio è istituito il registro nazionale dei beni culturali, nel quale sono annotate, conservate e riprodotte le schede ricevute ai sensi dell'articolo 3.

ART. 5.

1. Tutte le operazioni previste dalla presente legge sono esenti da imposte.

ART. 6.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ALLEGATO 1

(articolo 2, comma 1)

REPUBBLICA ITALIANA — REGISTRO NAZIONALE DEI BENI CULTURALI

Beni importati Beni non importati

SCHEDA : Cod.Fisc.n. N.

Presentata il: gg. mm. aa.

Foto " RECTO "	Foto " VERSO "
----------------	----------------

PROPRIETARIO :

Cognome Nome nato a il
 Residente a (Cap.) Via Tel.

NATURA DEL BENE: Dipinto Ceramica Moneta Altro DIMENSIONI : Altezza cm. Larghezza cm.

PROBABILE PROVENIENZA :

ANNOTAZIONI VARIE :

DURATA DELLA IMPORTAZIONE : gg. mm. aa. dal ---/---/--- al ---/---/---

DATA DELLA ESPORTAZIONE : ---/---/--- EVENTUALE RINNOVO dal ---/---/--- al ---/---/---

CERTIFICATO DALL'UFFICIO DOGANA DI : il

ANNOTAZIONI EVENTUALI

Lire 500 = € 0,26



14PDL0010800